



REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI

[APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28/01/1989,
MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26/04/2007]

INDICE

FINALITÀ	ARTICOLO 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	ARTICOLO 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	ARTICOLO 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ARTICOLO 5
RESPONSABILE DELLE ENTRATE	ARTICOLO 6
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	ARTICOLO 7
SANZIONI TRIBUTARIE	ARTICOLO 8
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	ARTICOLO 9
CALCOLO DEGLI INTERESSI	ARTICOLO 10
LIMITI AI VERSAMENTI ED AI RIMBORSI DEI TRIBUTI	ARTICOLO 11
COMPENSAZIONE	ARTICOLO 12
RATEIZZAZIONE	ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	ARTICOLO 14

ARTICOLO 1
FINALITÀ

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997 ed al decreto legislativo 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di :
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, la competenza in materia di determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge, è stabilita dalla normativa vigente o, se mancante, dagli specifici regolamenti interni.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, de-

termina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. I casi di esenzione sono espressamente stabiliti dalle leggi istitutive dei singoli tributi.

ARTICOLO 5
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.



ARTICOLO 6
RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il dirigente, ovvero il funzionario, del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, é resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.



ARTICOLO 7
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi. L'Imposta Comunale sugli Immobili può essere riscossa anche a mezzo del Mod. F24.
2. I dirigenti, ovvero i responsabili, dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della tassa rifiuti solidi urbani interni.
4. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.
5. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del dirigente, ovvero del responsabile, del servizio tributi.
6. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente, ovvero il responsabile, ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
7. Compete al dirigente, ovvero al responsabile, del servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete, comunque, al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.

8. I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dai servizi che gestiscono le entrate. Gli elenchi, corredati dalla documentazione o, dalla attestazione del dirigente, ovvero del responsabile, che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio tributi ogni centoventi giorni e, in ogni caso, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.
9. Ai sensi del comma 163, dell'Art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007 - nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al Contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 8
SANZIONI TRIBUTARIE

1. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei decreti legislativi nrr. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, e commi 161 e 162 dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 - Legge Finanziaria 2007, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti :
 - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;

- 
- d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
 3. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

ARTICOLO 9

ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle

comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - deve invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 10 CALCOLO INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è pari a quella del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al Contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento [Art. 1, comma 165, Legge 27 dicembre 2006, n. 296].

ARTICOLO 11

LIMITI AI VERSAMENTI ED AI RIMBORSI DEI TRIBUTI

1. Gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi vengono stabiliti in Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) [Art. 1, comma 168, Legge 27 dicembre 2006, n. 296].

ARTICOLO 12

COMPENSAZIONI

1. E' ammessa la compensazione dei tributi, prevista dall'Art. 1, comma 167, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vengono deman-
date alla Giunta Comunale le modalità operative con le quali i
Contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute a titolo di tributi comunali.

ARTICOLO 13

RATEIZZAZIONE

1. L'ufficio, su richiesta del Contribuente, può concedere la rate-
azione del pagamento, e la sospensione della riscossione, delle
somme iscritte a ruolo e non, con le modalità ed i criteri previ-
sti dall'Art. 7 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, nr. 46 e successive
modifiche ed integrazioni. Vengono confermate le disposizio-
ni comunque previste dalle leggi e dagli specifici regolamenti
disciplinanti le singole entrate.
2. La rateazione viene determinata come da seguente prospetto,
in base all'importo dovuto in Euro:

fin	500	a	1.000	max nr.	6	rate bimestrali oppure
				max nr.	12	rate mensili
da	1.000	a	5.000	max nr.	12	rate bimestrali oppure
				max nr.	24	rate mensili
da	5.000	a	10.000	max nr.	18	rate bimestrali oppure

		max nr.	36	rate mensili
da 10.000	a	25.821	max nr.	24 rate bimestrali oppure
			max nr.	48 rate mensili
oltre		25.822	max nr.	30 rate bimestrali oppure
			max nr.	60 rate mensili

Per rateazioni di importi superiori ad Euro 25.822 è richiesta idonea garanzia.

ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologia di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno di approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo, al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.